



AGOSTO 2019

LE SCADENZE

20/08/2019

- Termine di versamento dell'IVA a debito risultante dalla liquidazione relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) ovvero del secondo trimestre 2019 (contribuenti trimestrali);
- Termine di versamento del saldo IVA 2018 in base alla dichiarazione annuale per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale con versamento della prima rata entro il 18/03/2019;

26/08/2019

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. Intrastat relativi al mese di luglio 2019 (operatori con obbligo mensile);

30/08/2019

- Termine per il versamento delle imposte dovute a saldo 2018 e in acconto 2019 ai fini IRES, IRPEF ed IRAP e del diritto camerale con maggiorazione dello 0,40%;

31/08/2019 (termine prorogato al 02/09/2019 in quanto festivo)

- Termine di versamento della seconda rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateizzato;

31/08/2019 (termine prorogato al 02/09/2019 in quanto festivo)

- Termine il versamento della seconda rata relativa alla definizione agevolata dei Processi Verbali di constatazione per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateizzato;

31/08/2019 (termine prorogato al 02/09/2019 in quanto festivo)

- Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel mese di luglio 2019 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio;

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Agosto 2019 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

IL NUOVO BONUS AGGREGAZIONI PER LE IMPRESE

L'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"), ha introdotto una specifica agevolazione connessa alle operazioni di aggregazione aziendale.

L'intervento ha lo scopo di favorire le imprese che, nell'ottica di acquisire una maggiore competitività, decidono di incrementare le proprie dimensioni e affrontare il modo più agevole l'attuale periodo di recessione.

1. LA DISCIPLINA

La disposizione prevede, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate a partire dal **1° maggio 2019** (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2019) e fino al **31 dicembre 2022**, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio¹ (per un valore non superiore a **5 milioni di euro**) che emerge dalle operazioni di **fusione** e di **scissione** nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell'ipotesi di **conferimento di azienda** effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR².

La *ratio* sottostante è costituita dalla volontà di derogare, a favore del contribuente, al generale principio di neutralità fiscale che caratterizza le citate operazioni straordinarie³, prevedendo la possibilità di riconoscere i maggiori valori contabili che emergono da queste operazioni in capo al soggetto avente causa (ossia il soggetto risultante dalla fusione, il beneficiario della scissione e il conferitario nel conferimento d'azienda).

Ciò si traduce, di fatto, nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti che derivano dall'imputazione del disavanzo in capo al soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione o conferitario.

Come di seguito verrà analizzato, per potersi avvalere dell'agevolazione, è necessario soddisfare una serie specifica di requisiti che sono espressamente richiesti dal legislatore, ovvero:

- **un requisito soggettivo**: il soggetto risultante dalla riorganizzazione deve rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, società di mutua assicurazione, società europea (di cui al regolamento CE n. 2157/2001); o società cooperativa europea (di cui al regolamento CE n. 1435/2003);
- **un requisito oggettivo**: il processo aggregativo deve necessariamente realizzarsi tramite fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda;
- **un requisito temporale**: le citate operazioni straordinarie devono essere effettuate nel periodo **1° maggio 2019 - 31 dicembre 2022**;
- **un requisito di operatività**: le entità partecipanti devono avere esercitato un'effettiva attività d'impresa nei due anni antecedenti alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria;

¹ Il disavanzo da concambio consiste nella differenza tra l'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria e il patrimonio netto della scissa o incorporata e si registra a fronte di un'operazione di fusione effettuata tra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione. Analogamente, si ha disavanzo da concambio nella scissione societaria quando l'aumento del capitale sociale della beneficiaria (o il capitale sociale, in caso di costituzione della beneficiaria in forza della scissione stessa) supera il patrimonio netto trasferito dalla scissa in dipendenza dell'operazione stessa.

² La disciplina consiste, di fatto, nella riproposizione di una misura che era già stata prevista, per il 2007 e il 2008, dall'articolo 1, commi 242-249, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e, per il 2009, dall'articolo 4 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modifiche, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

³ Gli articoli 172 e 173 del TUIR sanciscono il principio di neutralità delle operazioni di fusione e scissione con riferimento ai beni delle società incorporate o fuse ovvero della società scissa. Proprio per effetto del principio di neutralità, i beni delle società fuse o incorporate ovvero della società scissa transitano nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante ovvero della beneficiaria con lo stesso valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso le società di provenienza. Analogamente, per i conferimenti d'azienda realizzati ai sensi dell'articolo 176, il principio di neutralità rende irrilevante ai fini fiscali l'eventuale iscrizione nelle scritture contabili della conferente o della conferitaria di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti. Pertanto, il soggetto conferente conserva come valore fiscale delle partecipazioni ricevute quello dell'azienda conferita, mentre il soggetto conferitario, indipendentemente dal valore attribuito in bilancio ai beni ricevuti, subentrerà nei valori fiscali già riconosciuti in capo al conferente.

- **un requisito di indipendenza:** le imprese non devono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% né appartenere al medesimo gruppo societario, né essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- **un requisito di anzianità delle condizioni:** le imprese interessate devono avere rispettato le citate condizioni anche nei due anni precedenti all'operazione di aggregazione.

2. SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione è applicabile a favore dei soggetti che sono classificabili tra quelli previsti **dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR.**

Pertanto, sono interessati:

- **come soggetti finali** (ovvero quelli che risultano dall'operazione di aggregazione aziendale): i seguenti soggetti, purché fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano:
 - le società per azioni;
 - le società in accomandita per azioni;
 - le società a responsabilità limitata;
 - le società cooperative;
 - le società di mutua assicurazione;
 - le società europee previste dal Regolamento CE 2157/2001;
 - le società cooperative previste dal Regolamento CE 1435/2003);
- come **soggetti di "partenza"** (ovvero coloro che pongono in essere le operazioni di concentrazione): anche soggetti diversi da quelli sopra elencati, ovvero:
 - i soggetti non residenti (in qualità di soggetti incorporati, fusi o scissi);
 - i soggetti residenti costituiti in una forma societaria diversa da quelle delle società di capitali (ad esempio le società di persone ovvero gli enti commerciali, e le imprese individuali).

3. LE OPERAZIONI AGEVOLATE

Come accennato, sono potenzialmente agevolabili le aggregazioni aziendali operate attraverso operazioni di **fusione, scissione o conferimento d'azienda:**

- effettuate dal **1° maggio 2019** e fino al **31 dicembre 2022;**
- da parte dei soggetti previsti dalla **lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR** (elencati al precedente paragrafo 2).

Il momento di effettuazione dell'operazione (rilevante per la verifica della sussistenza del requisito temporale ai fini del diritto all'agevolazione) deve essere individuato assumendo a riferimento la data **perfezionamento della stessa sul piano giuridico.** Pertanto:

- a) per le operazioni di fusione: assumerà rilevanza la **data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese** per conto della società risultante o incorporante, fatto salvo il caso in cui, in caso di fusione per incorporazione,

- dovesse essere prevista una data successiva (ex articolo 2504-bis, comma 2, codice civile⁴);
- b) per le operazioni di scissione: assumerà rilevanza la **data di iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese** per conto dell'ultima delle società beneficiarie, fatto salvo il caso in cui, in caso di scissione in una società preesistente, dovesse essere prevista una data successiva (ex articolo 2506-quater, comma 1, codice civile⁵);
- c) per le operazioni di conferimento d'azienda: occorrerà fare riferimento:
- nel caso di conferimento in una società di capitali preesistente: alla **data di iscrizione della delibera di aumento di capitale al registro delle imprese** (ex articolo 2436, comma 5, codice civile⁶), fatto salvo in cui la delibera dovesse prevedere espressamente il differimento dell'efficacia giuridica del conferimento ad una data successiva;
 - nel caso di conferimento in una società di capitali di nuova costituzione: alla **data di iscrizione dell'atto costitutivo al registro delle imprese**.

4. I PRESUPPOSTI DEL BENEFICIO

Le imprese partecipanti all'aggregazione (rispettivamente, la società incorporante o risultante dalla fusione, la società scissa e la società conferitaria):

- devono essere operative da **almeno due anni**;
- non devono far parte dello stesso **gruppo societario**;
- non devono essere legate da un **rapporto di partecipazione**;
- non devono essere **controllate**, anche indirettamente, dallo **stesso soggetto** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4.1. La condizione di pre-operatività

Le imprese che partecipano all'aggregazione devono essere operative da **almeno due anni** e soddisfare gli ulteriori requisiti di indipendenza che sono previsti dalla norma.

La normativa riconosce l'importanza non già della mera esistenza dell'impresa, quanto della sua effettiva operatività nei due anni precedenti all'operazione, in ciò escludendo dall'agevolazione le imprese che, seppur giuridicamente esistenti da due o più anni, in realtà, nella sostanza, non hanno svolto in concreto alcuna effettiva attività commerciale. Ai fini della verifica del termine biennale è necessario assumere a riferimento la data di perfezionamento giuridico delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, senza considerare le eventuali retrodatazioni (contabili e fiscali) delle stesse.

⁴ Articolo 2504-bis, comma 2, codice civile: "La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva".

⁵ Articolo 2506-quater, comma 1, codice civile: "La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6), possono essere stabilite anche date anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis".

⁶ Articolo 2436, comma 5, codice civile: "La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione".

Viceversa, le **società che risultano dall'aggregazione** (ovvero la società incorporante o risultante dalla fusione, la società beneficiaria nella scissione e la società conferitaria) possono anche essere di nuova costituzione.

4.2 Non appartenenza al medesimo gruppo societario

L'agevolazione è inapplicabile nel caso in cui le imprese partecipanti alle operazioni di aggregazione dovessero far **parte dello stesso gruppo societario**.

Questa previsione è coerente con il fatto che la finalità della norma è quella di incentivare le aggregazioni tra soggetti autonomi, e quindi non le mere riorganizzazioni che sono operate nell'ambito dei gruppi societari.

Anche il requisito di "indipendenza" deve sussistere alla data di effettuazione dell'operazione e ininterrottamente nei due anni precedenti.

In linea di principio, la nozione di "gruppo societario" dovrebbe presupporre l'esistenza di un soggetto in capo al quale sia possibile individuare il momento di unità dei singoli soggetti ad esso appartenenti, ossia di un soggetto cui sia riconducibile, se non l'esercizio di un potere di indirizzo unitario su tutte le società del gruppo (c.d. "attività di direzione e coordinamento" prevista dall'articolo 2407-septies del codice civile), quanto meno la potenzialità di esercitarlo in forza della propria possibilità di controllo.

Pertanto, la sussistenza di una situazione di controllo potrà derivare, alternativamente:

- dalla disponibilità, diretta o per il tramite di altre società controllate, di un numero di voti, esercitabili nell'assemblea ordinaria della società direttamente o indirettamente partecipata, sufficienti ad assicurarne il controllo di diritto o di fatto (c.d. "**controllo assembleare**");
- dall'esistenza di rapporti contrattuali tali da consentire al contraente di esercitare un'influenza dominante sull'altro contraente (cd. "**controllo contrattuale**");
- dall'esistenza di accordi contrattuali o di clausole nello Statuto di una società che espressamente attribuiscono ad altra società il potere di dirigerla e coordinarla (c.d. "**contratti di dominio**").

4.3 L'assenza di un rapporto partecipativo

Dall'agevolazione sono in ogni caso esclusi "*... i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile*".⁷

Pertanto, l'agevolazione è esclusa nei casi di:

- aggregazioni effettuate tra imprese che sono **controllate dalla medesima persona fisica** (o dalle medesime persone fisiche) oppure da **persone fisiche legate da**

⁷ Articolo 11, comma 3, DL n. 34/2019.

rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, e affinità entro il secondo ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR⁸;

- aggregazioni effettuate da **società che sono controllate dallo stesso soggetto** (in possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di entrambe le società);
- aggregazioni effettuate tra soggetti già legati da **rapporti di partecipazione**.

4.4 L'ininterrotta sussistenza dei requisiti nei due anni precedenti

Le condizioni di pre-operatività e di terzietà analizzate ai precedenti paragrafi devono sussistere sia al momento in cui viene posta in essere l'operazione straordinaria sia nei due anni precedenti la stessa⁹.

Anche in questo caso, ai fini del calcolo a ritroso del biennio di ininterrotta terzietà, è necessario fare riferimento alla **data di perfezionamento giuridico dell'operazione** mediante la quale viene effettuata l'aggregazione aziendale (a prescindere da eventuali retrodatazioni contabili e fiscali della stessa).

5. I BENI AGEVOLABILI

I maggiori valori contabili agevolabili (derivanti dall'allocazione del disavanzo da concambio di fusione o di scissione, oppure dai plusvalori dell'azienda conferita) sono quelli iscritti dalla società risultante dall'aggregazione aziendale a titolo di **avviamento** ed incremento del valore contabile dei **beni strumentali materiali e immateriali** che sono trasferiti dalle società scissa, incorporata o fusa oppure conferente.

Pertanto, non sono agevolabili gli eventuali maggiori valori che, a seguito dell'imputazione del disavanzo da concambio, dovessero essere eventualmente iscritti su elementi patrimoniali diversi da quelli sopra citati (ad esempio: le partecipazioni e/o il magazzino).

Il beneficio fiscale si traduce, quindi:

- nel minor reddito d'impresa che si genera in capo al soggetto risultante dalla fusione (o beneficiario della scissione) o in capo al conferitario per effetto dei **maggiori ammortamenti** che possono essere fiscalmente dedotti grazie al riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili che sono iscritti;
- nelle **minori plusvalenze imponibili (o nelle maggiori minusvalenze deducibili)** in caso di successiva cessione dei beni materiali ed immateriali che sono trasferiti e sui quali sono stati iscritti i maggiori valori fiscalmente riconosciuti (tuttavia, a quest'ultimo riguardo, è necessario considerare quanto previsto in materia di decadenza dell'agevolazione. Si veda, al riguardo, il successivo paragrafo 7).

⁸ In questo caso assumeranno rilevanza anche le partecipazioni possedute dalle persone che sono legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo.

⁹ Articolo 11, comma 4, DL 34/2019. La disposizione in esame è volta a contrastare iniziative strumentali assunte al solo scopo di avvalersi del beneficio fiscale.

Esempio:

Si ipotizzi il caso di un conferimento d'azienda (effettuato in neutralità ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del TUIR) da parte del soggetto Beta (conferente) nel soggetto Alfa (conferitario). Per semplicità si consideri che l'azienda conferita sia costituita da un unico bene i cui valori rilevanti sono i seguenti:

- valore civilistico: € 1.000.000;
- valore fiscale: € 600.000;
- disallineamento: € 400.000.

In questo caso, previo soddisfacimento dei requisiti previsti dall'articolo 11 del DL 34/2019 ("Decreto Crescita"), il soggetto conferitario Alfa potrà ottenere il riconoscimento fiscale "gratuito" del disallineamento pari a € 400.000.

In particolare il conferitario avrà la possibilità di:

- determinare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili sul maggior valore di 1.000.000 (e non più sul valore iniziale di € 600.000);
- usufruire dei maggiori valori fiscali nella determinazione della plusvalenza da cessione nell'ipotesi in cui, decorsi quattro anni dall'operazione, i beni ricevuti con l'azienda conferita dovessero essere ceduti.

6. IL LIMITE MASSIMO DELL'AGEVOLAZIONE

Il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili che sono allocati nell'attivo a titolo di imputazione del disavanzo da concambio è ammesso, per espressa previsione normativa, entro il limite massimo di **5 milioni di euro**.

Nel caso in cui, per effetto dell'operazione straordinaria agevolabile, dovesse originarsi un disavanzo da concambio superiore a questo importo:

- sarà possibile decidere e individuare autonomamente a quali beni dare riconoscimento gratuito¹⁰;
- il riconoscimento gratuito sarà fruibile fino a concorrenza della soglia massima di 5 milioni di euro;
- i maggiori valori eccedenti il limite di 5 milioni potranno essere affrancati mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 172, comma 10-bis, del TUIR¹¹ e dall'articolo 173, comma 15-bis, del TUIR.¹²

7. LA DECADENZA

La decadenza dal beneficio è prevista nel caso in cui, nei **primi quattro periodi d'imposta successivi al perfezionamento dell'operazione agevolata** (determinati includendo nel computo anche il periodo d'imposta in cui l'operazione straordinaria

¹⁰ Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2007, paragrafo 4.1.

¹¹ Articolo 172, comma 10-bis, TUIR: "Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni".

¹² Articolo 173, comma 10-bis, TUIR: "Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni".

mediante la quale è stata attuata l'aggregazione aziendale agevolata¹³), la società risultante dall'aggregazione dovesse, alternativamente¹⁴:

- porre in essere ulteriori operazioni straordinarie previste al titolo III, capi III e IV, del TUIR, ovvero:
 - operazioni di trasformazione (articoli 170 e 171);
 - operazioni di fusione (articolo 172);
 - operazioni di scissione (articolo 173);
 - operazioni di conferimento d'azienda (articolo 176);
 - operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento (articolo 175);
 - operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o mediante conferimento (art. 177);
 - operazioni straordinarie c.d. "intracomunitarie", ossia perfezionate tra soggetti residenti in Stati UE diversi (articoli da 178 a 181 del TUIR);
- cedere gli elementi patrimoniali per i quali ha beneficiato dell'agevolazione.

Queste previsioni sono finalizzate ad evitare che il soggetto beneficiario del bonus aggregazioni possa trasferire il beneficio fiscale a favore di un altro soggetto che è privo dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, in ciò determinando la mancata conservazione del rafforzamento produttivo che, viceversa, è incentivato dal bonus.

Esempio:

Ipotizzando un'aggregazione aziendale effettuata attraverso un'operazione di scissione perfezionata nel corso dell'anno **2019** e ipotizzando che la società beneficiaria abbia un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i quattro periodi d'imposta da monitorare ai fini dell'eventuale decadenza dell'agevolazione sono costituiti dal quadriennio **2019-2022**

La decadenza si verifica sia nel caso in cui la società risultante dall'aggregazione aziendale agevolata dovesse partecipare ad una delle citate operazioni in qualità di soggetto **avente causa** (ossia come società incorporante, beneficiaria o conferitaria) ovvero come **dante causa** (ossia come società incorporata, scissa o conferente).

Nel caso in cui si dovesse verificare uno dei presupposti che determinano la decadenza dall'agevolazione, la restituzione del beneficio comporta che:

- nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza: la società beneficiaria dell'aggregazione aziendale sarà tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito (relativo al periodo d'imposta nel corso del quale si verifica la decadenza ed ai periodi d'imposta precedenti) determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi della disciplina del bonus (per espressa previsione normativa, sulle maggiori imposte liquidate non saranno dovute sanzioni e interessi);

¹³ Circolare Ag. Entrate 16/E/2007, paragrafo 9.

¹⁴ Articolo 11, comma 6, DL 34/2019.

- in caso di effettuazione di un'ulteriore operazione di conferimento d'azienda, fusione e scissione: sarà possibile avvalersi di uno dei regimi di affrancamento a titolo oneroso in relazione a questa ulteriore operazione straordinaria poste in essere. In questo caso i valori fiscali di partenza per il riallineamento ai maggiori valori contabili saranno quelli che risultavano riconosciuti ante "bonus aggregazioni"¹⁵.

Infine, si ricorda che, al fine di evitare la decadenza dell'agevolazione, è espressamente prevista la possibilità di presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di interpello probatorio attraverso l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 11, comma 2, della Legge n. 212/2000.

¹⁵ Circolare Agenzia delle Entrate 11 giugno 2009 n. 28/E, paragrafo 8.1.